

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al CTU: no alla sostituzione del consulente**

*Va confermato che in sede di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, proposta ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, possono essere prospettate soltanto questioni riguardanti il quantum della liquidazione, non anche l'utilità o validità dell'attività svolta, né, a fortiori, la revoca dell'incarico e la sostituzione del consulente.*

**Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 16.3.2015, n. 5168**

...omissis...

1. - Il ricorso è infondato.

1.1. - Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 196 c.p.c., nonché vizio di motivazione.

Si contesta che il provvedimento di sostituzione del CTU, illegittimo in quanto assunto in violazione dell'art. 196 c.p.c., sia stato confermato dall'ordinanza presidenziale oggetto dell'odierno ricorso, nella quale peraltro, e contraddittoriamente, si dà atto della carenza dei "gravi motivi" legittimanti la sostituzione.

In ossequio al disposto di cui all'art. 366-bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*, è formulato il seguente quesito di diritto: "Se, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., il giudice possa disporre la sostituzione del CTU del tutto discrezionalmente anche non sussistendo gravi motivi, e se - sussistendo comunque dei motivi - la valutazione della loro gravità debba risultare non assolutamente discrezionale ma ancorata a criteri di obiettività e di astrattezza, e se, in carenza di motivi - gravi o non - e proposta l'opposizione, la sostituzione debba essere revocata ed il CTU reintegrato nell'incarico".

1.2. - La doglianza è infondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in sede di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al CTU, proposta ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, possono essere prospettate soltanto questioni riguardanti il quantum della liquidazione (*ex plurimis*, Cass., sez. 2<sup>a</sup>, sentenza n. 3024 del 2011), non anche l'utilità o validità dell'attività svolta, nè, a fortiori, la revoca dell'incarico e la sostituzione del consulente, come accaduto nella specie.

1.3. - La valutazione espressa nel provvedimento oggetto del presente ricorso, in ordine ai motivi esplicitati dal giudice dell'esecuzione per la revoca dell'incarico e la sostituzione del CTU, è funzionale a giustificare la liquidazione dell'onorario per l'attività svolta dall'architetto T. fino al momento della revoca dell'incarico, che il giudice dell'esecuzione aveva negato.

Per quanto appena detto, non sussiste neppure la prospettata contraddittorietà della motivazione.

2. - Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 319 del 1980, art. 4, in relazione al D.M. 30 maggio 2002, art. 1 e agli artt. 12 e 13 della tabella allegata, nonché vizio di motivazione.

Si contesta che la liquidazione è stata effettuata sulla base dell'accorpamento degli immobili oggetto di CTU, i quali, in realtà, non sarebbero classificabili in tre categorie, nè presenterebbero la medesima ubicazione. In ogni caso, la norma applicata, e cioè il D.M. 30 maggio 2002, art. 13, non consentirebbe, ai fini della determinazione degli onorari per la valutazione degli immobili, il raggruppamento in base ai criteri di ubicazione e tipologia.

La ricorrente lamenta, inoltre, l'illogicità della liquidazione degli onorari sul rilievo che, applicando la tariffa massima per ognuno dei tre gruppi di immobili, si otterrebbe un importo che corrisponde all'onorario dovuto per la valutazione di una singola unità abitativa periziata, sicché l'importo liquidato complessivamente corrisponderebbe all'onorario dovuto per la perizia di tre immobili, non di tre gruppi di immobili, in contraddizione anche con la maggiorazione dell'onorario, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, riconosciuta per la particolare importanza e complessità dell'attività svolta.

A corredo del motivo, è formulato il seguente quesito di diritto:

"Se, nell'applicazione delle norme di cui si lamenta la violazione e falsa applicazione, siano o meno da considerare ripetitive le operazioni svolte dal CTU su immobili aventi natura, destinazione e localizzazione diverse, e se al CTU incaricato di stimare immobili di diversa natura, destinazione e localizzazione spettino o meno onorari distinti per ognuno degli immobili stimati".

2.1. - La doglianza è inammissibile.

Come risulta evidente dal quesito di diritto, la ricorrente sollecita una diversa valutazione degli elementi di fatto, assunti alla base del criterio di liquidazione dell'onorario, in particolare riguardo alla natura degli immobili oggetto di perizia e alla loro ubicazione, che è preclusa al giudice di legittimità. L'accorpamento degli immobili oggetto di stima, secondo criteri di tendenziale omogeneità, rientra nell'apprezzamento di fatto del giudice del merito, e come tale è incensurabile in questa sede (ex plurimis, Cass., sez. 2<sup>a</sup>, sentenza n. 6892 del 2009).

2.2. - Del pari inammissibile è il denunciato vizio di motivazione, con il quale la ricorrente assume l'illogicità del calcolo effettuato, posto che un calcolo in sé non può essere illogico, ma eventualmente erroneo.

Ne consegue che nemmeno può essere presa in considerazione la prospettata contraddittorietà tra l'applicazione effettuata in concreto del criterio di calcolo e il riconoscimento dell'aumento del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 52 (da Euro 15.816,63 ad Euro 20.000,00) per la complessità dell'attività svolta.

3. - Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di S. s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2015.